

Sent. n. 123/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati

Enrico MARINARO	presidente
Francesco TARGIA	consigliere
Matteo LARICCIA	referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2545/R del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Omissis 1, nella sua qualità all'epoca dei fatti di direttore generale
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Paolo Fava e Federico Fava con studio in Bolzano, piazza Walther n. 8;

Omissis 2, nella sua qualità all'epoca dei fatti di direttore amministrativo
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Aristide Police e Raimondo d'Aquino di Caramanico con studio in Roma,
viale Liegi n. 32;

Omissis 3, nella sua qualità all'epoca dei fatti di sostituto direttore medico per
l'epidemia Covid-19 e responsabile per il relativo reparto dell'Ospedale di
Bolzano, nonché membro della Commissione di valutazione dei dispositivi di
protezione individuale forniti da Oberalp Spa, rappresentato e difeso dall'avv.
Mattia Praloran con studio in Bolzano, Corso Italia n. 30;

uditi, nella seduta pubblica del 17 settembre 2025, il giudice relatore, il procuratore regionale Alessia Di Gregorio e gli avvocati Raimondo d'Aquino di Caramanico, Mattia Praloran, Paolo Fava e Federico Fava; esaminati gli atti ed i documenti di causa;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 13 gennaio 2025 la Procura Regionale ha chiamato in giudizio:

a) i sigg. *Omissis 1* e *Omissis 2*, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento, in favore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA), di una posta di danno pari a complessivi € 6.709.053,23 in ragione di quanto illegittimamente versato dall'Azienda per il pagamento della fornitura di vari DPI in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 alla società Oberalp s.p.a. – nella misura di € 6.003.450,00 – e delle correlate spese sostenute dalla medesima società – nella misura di € 705.603,23 – per il trasporto dei suddetti dispositivi a mezzo vettore aereo dalla Cina;

b) i sigg. *Omissis 1* e *Omissis 3*, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento, in favore di ASDAA, di una posta di danno pari a € 31.711,46 in ragione della spesa per test di laboratorio sui materiali acquistati, ritenuti dalla Procura inutili o richiesti al solo scopo di occultare le responsabilità dei vertici dell'Azienda sanitaria;

c) il sig. *Omissis 3*, per sentirlo condannare al risarcimento, in favore di ASDAA, di una posta di danno pari a € 30.722,59 in ragione di indebita percezione di retribuzioni a fronte di prestazione di lavoro non resa (cd assenteismo).

2. I fatti di causa esposti in citazione si collocano temporalmente nel marzo-aprile 2020, ovvero nel contesto dell'emergenza pandemica Covid-19.

2.1 Stante la necessità di acquisire ingenti quantità di dispositivi di protezione per il personale sanitario dell'ASDAA – come indicati in apposito elenco di fabbisogni predisposto dal competente primario dell'Azienda – e premesso che, a seguito di contatti curati/sollecitati dai vertici politici della Provincia autonoma, veniva all'uopo individuata la Oberalp s.p.a., il 12 marzo detta società otteneva dal fornitore cinese Two Chu un'offerta di materiale riconducibile alla suddetto elenco, sebbene non pienamente conforme per tipologia, quantità e qualità.

Nel corso delle trattative emergevano dubbi sulla certificazione dei dispositivi e divergenze sulle modalità di fornitura e pagamento.

A dispetto delle perplessità espresse da alcuni esponenti dell'ASDAA, le trattative proseguivano, concretizzandosi infine nella deliberazione del direttore generale del 17 marzo, con la quale si disponeva l'affidamento del contratto di fornitura alla Oberalp s.p.a. per un importo stimato di € 9.302.000,00.

Ricevuto dall'ASDAA il predisposto atto negoziale, l'amministratore delegato di Oberalp – tramite scambio di e-mail del 18-19 marzo – modificava però unilateralmente numerose clausole essenziali dell'accordo, che incidevano su quantità, termini di pagamento, costi di trasporto, penali e responsabilità.

Nonostante le perplessità espresse in particolare dalla responsabile dell'Ufficio acquisti, l'ordine di acquisto procedeva, pur in assenza di un valido riscontro dell'Amministrazione e di una corretta

formazione/formalizzazione della volontà contrattuale.

Tra il 24 e il 31 marzo, tramite ponte aereo, il materiale oggetto della fornitura veniva consegnato, sebbene in misura parziale, corrispondente a un valore di € 6.003.450,00.

Il 26 marzo la Direzione generale dell'ASDAA trasmetteva a INAIL la richiesta di immissione in commercio dei DPI in questione, producendo l'autocertificazione ex art. 15, comma 3, del d.l. n. 18/2020: in tale sede, *Omissis 1*, quale legale rappresentante, si qualificava come importatore, dichiarando l'assunzione delle responsabilità connesse alla produzione, importazione e commercializzazione dei dispositivi e attestando l'avvenuto svolgimento delle prove tecniche secondo le norme vigenti.

In siffatto contesto emergevano criticità tecniche in ordine alla certificazione delle pervenute mascherine; in particolare, tra il 28 e il 29 marzo, Oberalp riceveva due distinti test report con esito negativo: il primo, redatto da Dekra su disposizione del Ministero della digitalizzazione austriaco, veniva inoltrato a *Omissis 3* per un parere, rimasto privo di riscontro (Dekra n. 1); il secondo, proveniente dal Ministero Federale della Difesa e attestante che il prodotto 'KN95 Mask' non era idoneo né come FFP3 né come FFP1, veniva trasmesso a *Omissis 1* (ARWT n. 1).

In data 6 aprile, *“nonostante gli esiti sfavorevoli dei test e la consapevolezza, maturata sin dal 24 marzo, che le certificazioni a corredo dei dispositivi non fossero idonee”* (pag. 29 citazione), l'ASDAA procedeva al pagamento della fornitura in favore di Oberalp s.p.a. per l'importo di € 6.003.450,00.

Il 7 aprile INAIL comunicava l'esito negativo della richiesta di validazione dell'autocertificazione del 26 marzo, rilevando l'insufficienza della

documentazione ai fini della verifica di conformità alle norme tecniche vigenti e dichiarando la non rispondenza a norma dei dispositivi, in quanto corredati da certificazioni rilasciate da enti non accreditati, con conseguente divieto di immissione in commercio; analogo esito negativo veniva ribadito anche con riferimento a una seconda e una terza istanza, con esclusione della mascherina chirurgica, per difetto di competenza dell'Istituto.

Nel frattempo, ASDAA si rivolgeva a una serie di enti specializzati, segnatamente Accredia, Celab e Centrocot: dai primi pervenivano riscontri negativi per ravvisate carenze/irregolarità procedurali e cartolari, mentre Centrocot richiedeva ulteriore tempo per ravvisata inidoneità della trasmessa documentazione.

In data 27 aprile veniva disposto in favore di Oberalp s.p.a. il pagamento di € 705.603,23 per i cennati costi di trasporto aereo.

2.2 Circa gli ulteriori test richiesti a Dekra e Centrocot, ai quali è connessa la domanda risarcitoria relativa alla seconda posta di danno, si rinvia per economia di scrittura a quanto si riferirà al par. 4.

2.3 Analogamente, per ciò che attiene alle condotte di cui alla terza posta di danno, si rinvia a quanto si riferirà al par. 5.

3. La Procura, con riguardo alla prima posta di danno, individua a carico dei convenuti *Omissis 1* e *Omissis 2*, i seguenti profili di colpevolezza, *sub specie* di dolo, in relazione ai rispettivi ruoli apicali all'interno dell'ASDAA.

3.1 Con riferimento alla posizione di *Omissis 1*, Direttore Generale, la Procura ravvisa una condotta dolosa già nella fase iniziale dell'acquisto da Oberalp s.p.a., ritenendolo *dominus* e decisore dell'operazione. La pubblica accusa contesta a *Omissis 1* di non aver adottato le minime cautele richieste,

anche alla luce della pronuncia del TAR Lazio n. 15996/2024, che nel frattempo aveva confermato la legittimità del diniego dell'INAIL. Ulteriori indici di dolo vengono individuati nell'aver proceduto in assenza di un contratto definitivo (ovvero sulla base di una mera bozza unilateralmente modificata dal contraente privato); nella mancata adozione di adeguate misure a tutela delle finanze pubbliche; nella predisposizione di una richiesta all'INAIL contenente dichiarazioni non veritiere. Vengono, inoltre, contestate l'omissione della divulgazione degli esiti negativi dei test e il mancato reperimento della documentazione tecnica con la dovuta diligenza.

3.2 Con riferimento alla posizione di *Omissis 2*, la Procura ritiene che sussista un contributo causale equivalente nella produzione del danno erariale. In particolare, la pubblica accusa contesta al *Omissis 2* di aver omesso, nella fase di trattativa e gestione contrattuale, ogni iniziativa idonea a tutelare l'interesse pubblico, non inserendo alcuna clausola di garanzia, nonostante la consapevolezza delle carenze documentali e i dubbi sulla conformità dei dispositivi. Secondo l'accusa, il *Omissis 2*, a conoscenza degli esiti sfavorevoli dei test, avrebbe invece avviato con insolita rapidità l'iter di pagamento, mentre, al contrario, la consapevolezza dell'inidoneità della merce, dell'assenza di un contratto valido e della mancanza di garanzie per l'ASDAA avrebbero dovuto suggerire al direttore amministrativo di non procedere in tal senso.

3.3 La pretesa risarcitoria è dunque riconducibile alla mancata interruzione delle trattative di acquisto con Oberalp s.p.a. da parte dei convenuti, nonostante la piena contezza degli esiti negativi dei test, dunque a condotte intenzionalmente volte a favorire ingiustamente la società fornitrice,

con conseguente pregiudizio per il pubblico Erario.

4. Con riguardo alla seconda posta di danno, concernente le spese sostenute per i rispettivi test di laboratorio presso i summenzionati enti Dekra e Centrocot, l'elemento soggettivo doloso sarebbe ravvisabile nella frenetica ricerca da parte di *Omissis 1* di pareri/riscontri favorevoli all'idoneità dei dispositivi – da interpretare non come espressione di prudenza, bensì, stanti i già ben noti test negativi, come tentativo di conseguire un sorta di sanatoria *ex post* dell'avvenuto acquisto – e nella piena collaborazione all'uopo assicurata dal medico *Omissis 3* tramite intenzionale condotta fraudolenta.

5. Nel corso delle attività investigative svolte dal NAS di Trento per i fatti di cui sopra emergevano inoltre diverse assenze ingiustificate dal servizio del convenuto *Omissis 3*, il quale – in contrasto con le risultanze delle timbrature – nei giorni 26, 27 maggio e 22, 23 giugno 2020 si allontanava dal luogo di lavoro per motivi personali, senza autorizzazione e senza regolare attestazione dell'uscita, per un totale di 11 ore complessive. Sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza contabile, tale danno è autonomamente perseguibile e non subordinato all'accertamento penale, il p.m. accolla innanzitutto al *Omissis 3* – per essersi allontanato arbitrariamente dal servizio, svolgendo attività in contrasto con la propria funzione e attestando falsamente la propria presenza continuativa sul luogo di lavoro – l'ammontare del compenso indebitamente percepito, pari a € 722,59.

La Procura, alla luce della previsione di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, ritiene altresì sussistenti i presupposti per la contestazione del danno all'immagine da assenteismo, equitativamente quantificato in € 30.000,00 in considerazione della reiterazione delle assenze e delle relative

“riprovevoli” motivazioni.

6. Si è costituito in giudizio il convenuto *Omissis I*, esponendo quanto segue.

Con una prima eccezione pregiudiziale di rito, il convenuto deduce la nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 87, 67 e 86, comma 6, CGC, lamentando che la Procura regionale non avrebbe considerato le controdeduzioni tempestivamente depositate dal dott. *Omissis I* il 20 marzo 2024.

Con una seconda eccezione pregiudiziale di rito, il convenuto eccepisce la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., applicabile al processo contabile per il rinvio di cui all’art. 7, comma 2, CGC, chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 106 CGC e ravvisando altresì il difetto di interesse ad agire della Procura ai sensi dell’art. 100 c.p.c.: in particolare, avuto riguardo alle vertenze aperte sia in sede penale che civile, sussisterebbe piena identità di fatti e di *petitum* rispetto all’odierna causa, per cui si configurerebbe nella specie un caso di pregiudizialità tecnica, poiché la definizione dei giudizi pendenti inciderebbe in senso costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo sulla pretesa erariale.

Nel merito, la difesa *Omissis I* contesta l’impostazione accusatoria, in quanto fondata su una ricostruzione normativa non aderente al contesto emergenziale in cui si collocano i fatti.

La difesa evidenzia come il Legislatore, sin dall’inizio dell’emergenza, abbia autorizzato l’acquisizione di DPI e i pagamenti anticipati delle forniture, sottraendo tali operazioni al controllo contabile e circoscrivendo la responsabilità erariale ai soli casi di dolo specifico. In tale quadro,

l'operazione negoziale oggetto di causa risulterebbe scrutinabile esclusivamente sotto il profilo del dolo (da intendersi, come chiarito dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, in senso penalistico), del quale manca qualsiasi prova, atteso che le contestazioni della Procura sono di natura tipicamente colposa. Viene, altresì, esclusa ogni rilevanza negativa alla mancata validazione INAIL, con conseguente inattendibilità di tale profilo quale indice di illiceità dell'acquisto.

Con riguardo ai fatti, la difesa nega che il *Omissis I* fosse consapevole dell'inidoneità dei dispositivi; che abbia agito quale unico decisore e che abbia accelerato l'acquisto in modo doloso. Le condotte contestate sarebbero, piuttosto, espressione di un comportamento prudente e volto a fronteggiare una situazione del tutto inedita (un contesto normativo incerto in una grave emergenza sanitaria), quindi privo di qualsiasi intento illecito.

Quanto al danno erariale, viene negata la sussistenza dello stesso, sottolineando che nel periodo di utilizzo della fornitura contestata si sarebbe registrata una significativa riduzione dei contagi tra il personale sanitario, nonostante l'aumento dei contagi nella popolazione: ciò che comproverebbe l'efficacia protettiva dei dispositivi forniti, con conseguente eccezione di *compensatio lucri cum damno*.

Con specifico riferimento alla seconda posta di danno, concernente le spese sostenute per i test di laboratorio presso Dekra e Centrocot, la difesa contesta poi la ricostruzione della Procura secondo cui il convenuto avrebbe abusato della propria discrezionalità disponendo verifiche inutili e onerose per l'Azienda; al contrario, la decisione di ricorrere ai suddetti enti sarebbe stata finalizzata a un accertamento concreto dell'idoneità dei dispositivi acquistati,

attesa la natura meramente cartolare delle valutazioni di INAIL.

In conclusione, la difesa di *Omissis 1* invoca il rigetto integrale della domanda attorea, domandando in via pregiudiziale la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ovvero la sospensione del giudizio per litispendenza; nel merito, l'assoluzione del convenuto per insussistenza del danno erariale o del dolo, e, in subordine, la riduzione massima della pretesa erariale; in via istruttoria chiede ammissione di prova testimoniale.

7. Con comparsa del 16 aprile si è costituito in giudizio il convenuto *Omissis 2*, esponendo quanto segue.

La difesa contesta le pretese attoree tramite la ricostruzione delle circostanze emergenziali dell'epoca e del relativo quadro giuridico straordinario: in tale contesto, l'azione amministrativa ebbe a svolgersi in una fase di eccezionale gravità, caratterizzata da incertezza normativa, urgenza operativa e forti pressioni istituzionali e politiche, incompatibili con l'applicazione di criteri ordinari di responsabilità e con l'ipotesi di dolo.

Il convenuto richiama la legislazione all'uopo emanata (art. 34 d.l. n. 9/2020, d.l. n. 14/2020 e art. 15 d.l. n. 18/2020), che consentiva l'acquisto di DPI in deroga al Codice dei contratti pubblici, il pagamento anticipato, nonché l'utilizzo di dispositivi di efficacia protettiva analoga alla marcatura CE, sottoponendo gli stessi a valutazioni meramente cartolari e circoscrivendo la limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo.

In tale quadro, la difesa valorizza: a) il parere del Comitato tecnico scientifico (CTS) del 15 marzo 2020 che assimilava l'efficacia delle mascherine KN95 a quella dei dispositivi FFP, con conseguente conformità dell'acquisto contestato alla disciplina vigente; b) la puntualizzazione espressa dalla Corte

di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano con sentenza n. 107/2023 – pronuncia richiamata peraltro anche nel libello accusatorio –, secondo cui l’ASDAA avrebbe dovuto richiedere al CTS, e non all’INAIL, la verifica dell’efficacia protettiva analoga di dispositivi importati dalla Cina.

Il convenuto *Omissis 2* contesta la qualificazione dolosa della propria condotta, ritenendo la tesi della Procura apodittica e priva di riscontri fattuali, oltre che incentrata prevalentemente sulla posizione di *Omissis 1*.

Con riferimento ai costi del trasporto aereo, la difesa evidenzia che l’attivazione di tale modalità logistica sarebbe avvenuta anche su impulso del presidente della Giunta provinciale.

In conclusione, la difesa del *Omissis 2* domanda in via principale l’archiviazione della posizione del convenuto per insussistenza della fattispecie di responsabilità amministrativa addebitatagli; in via subordinata la riduzione della somma contestata ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della l. 20/94, in ragione dei vantaggi comunque conseguiti dall’Erario e dalla collettività.

8. Con comparsa del 16 aprile si è costituito in giudizio il convenuto *Omissis 3*, esponendo quanto segue.

La difesa eccepisce preliminarmente la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 87 CGC, in quanto la Procura non avrebbe tenuto conto di quanto eccepito in sede di invito a dedurre con riguardo al ruolo svolto in relazione alle spese di laboratorio per l’esecuzione dei test presso Dekra e Centrocot.

Nel merito, con riferimento al primo addebito (seconda posta di danno), la difesa contesta l’asserita illiceità della condotta, osservando che l’ASDAA ha seguito la procedura di validazione ex art. 15 d.l. n. 18/2020 innanzi

all'INAIL, anziché quella alternativa ex art. 34 d.l. n. 9/2020 presso il CTS, scelta riconducibile a un errore procedurale in un contesto emergenziale e non costituente illecito, come d'altra parte confermato dalla giurisprudenza tributaria. Viene, inoltre, eccepita l'estraneità ai fatti del *Omissis 3*, il quale – privo di competenze in materia di acquisti – si sarebbe limitato a eseguire le disposizioni del direttore generale. Viene, altresì, contestata l'assenza di dolo *sub specie* di manipolazioni dei test e dei campionamenti, i quali sarebbero stati effettuati in buona fede al solo fine di tutelare il personale sanitario, nel rispetto delle prescrizioni normative e finalizzati esclusivamente alla protezione della salute pubblica. Quanto all'elemento soggettivo, la difesa, nell'escludere che la richiesta di ulteriori test integri dolo, afferma che non emergerebbero elementi di malafede, né di illegittimità degli ordini impartiti, dai quali il medico *Omissis 3*, in quanto dipendente, non avrebbe comunque potuto discostarsi; la difesa richiama altresì l'art. 21 d.l. n. 76/2020 (che richiede la prova della volontà dell'evento dannoso in senso penalistico), evidenziando la totale assenza di volontà di arrecare danno all'ASDAA.

Con riferimento alla seconda contestazione, relativa ad assenteismo per presunte assenze ingiustificate pari a circa 11 ore complessive e al correlato indebito guadagno, la difesa nega la fondatezza dell'addebito, richiamando la carriera e l'esemplare condotta professionale del *Omissis 3*. Viene evidenziato che, nel periodo pandemico, il convenuto avrebbe svolto un'intensa attività straordinaria, avviando numerosi progetti emergenziali, senza percepire compenso, e dedicando al servizio pubblico un ingente numero di ore anche a discapito della vita privata. La difesa sottolinea che – nell'ambito dell'emergenza Covid – il *Omissis 3* avrebbe ricoperto molteplici

incarichi di elevata responsabilità, operando su più strutture e sedi diverse, spesso al di fuori del normale orario di lavoro. In tali circostanze, caratterizzate da continui spostamenti logistici e da una gestione operativa complessa e non pianificabile, le contestazioni di assenteismo risultano improprie e non rappresentative dell'effettivo e continuativo impegno lavorativo profuso dal medico. La difesa evidenzia, inoltre, che, nel periodo oggetto di contestazione, la normativa aziendale non prevedeva ancora una disciplina specifica sulla timbratura delle uscite per servizio dei dirigenti medici, né una regolamentazione della pausa lavorativa, introdotta solo con circolare del 2022. La difesa richiama altresì il sistema di rilevazione presenze dell'Azienda, che consentiva correzioni postume, ammesse con maggiore elasticità nel periodo emergenziale, anche a fronte di malfunzionamenti tecnici e di errori materiali. In siffatto quadro, il convenuto avrebbe comunque svolto in modo continuativo attività lavorativa, anche fuori ufficio e fuori orario, nel rispetto delle prassi e dei regolamenti vigenti.

La difesa procede quindi a un esame puntuale delle singole giornate oggetto di contestazione, ribadendo che, negli orari in cui sono state contestate le assenze, il *Omissis 3* svolgeva comunque attività lavorativa ovvero si trovava in pause consentite dal regolamento aziendale e ricostruendo nel dettaglio la dinamica delle quattro giornate in questione.

Con riferimento al danno, la difesa nega la sussistenza di alcun pregiudizio economico, rilevando che il *Omissis 3* non era soggetto a obblighi di timbratura delle pause e che il computo dell'orario avveniva su base annuale, nonché evidenziando che il convenuto non ha mai richiesto compensi per straordinari.

La difesa esclude poi la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, mancando qualsiasi alterazione fraudolenta dei sistemi di rilevazione delle presenze o altro comportamento elusivo. La difesa contesta anche la sussistenza della colpa grave, richiamando il contesto emergenziale, la pluralità di incarichi, le numerose sedi di lavoro e le difficoltà operative nella gestione delle timbrature, oggetto di molteplici correzioni postume: il comportamento del *Omissis 3* viene pertanto ricondotto a quello di un dipendente diligente e impegnato, estraneo a condotte di assenteismo o a pratiche fraudolente.

Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale, la difesa contesta l'ammontare richiesto dalla Procura e – per effetto della detrazione delle ore nelle quali il medico avrebbe svolto attività connesse al proprio incarico – individua comunque la quota residua da risarcire in un totale non superiore a € 35,17.

Con riferimento al danno all'immagine, la difesa contesta la richiesta di € 30.000,00 in quanto la Procura non avrebbe comprovato alcun elemento oggettivo a supporto di tale quantificazione economica, limitandosi a una generica motivazione.

In conclusione la difesa del *Omissis 3* domanda quanto segue: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione a giudizio del 13.01.2025 ai sensi dell'art. 87 c.g.c.; nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun danno erariale in relazione ad entrambe le poste di danno, quanto meno per difetto dell'elemento soggettivo doloso e gravemente colposo; in subordine, nell'esercizio del potere riduttivo, limitare al minimo la pretesa erariale e dichiararne la compensazione con i crediti vantati dal

Omissis 3.

9. Premesso che in prossimità dell'odierna udienza la difesa del *Omissis 3* ha trasmesso, con riferimento al qui contestato assenteismo, la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425, c. 3, c.p.p., n. 310/2025 del GUP del Tribunale di Bolzano, al pubblico dibattimento le parti hanno riproposto e sviluppato le rispettive difese.

9.1 La Procura, dopo essersi opposta al ritenuto deposito tardivo della suddetta sentenza, ha respinto le eccezioni pregiudiziali della difesa *Omissis 1* soggiungendo, quanto al *Omissis 3*, di aver già ridotto le pretese dopo l'invito a dedurre.

Nel merito, il requirente ha ribadito la sussistenza degli asseriti illeciti contabili, stigmatizzando la ravvisata commistione tra interessi pubblici e privati e ribadendo la sostanziale inutilizzabilità dei dispositivi in questione. Con riguardo al contestato assenteismo, il procuratore regionale ha affermato che *“quando un pubblico dipendente - nonostante le chiare e stringenti restrizioni covid - intrattiene rapporti ravvicinati con mondo femminile, il dolo è in re ipsa.”*

9.2 La difesa *Omissis 2* si è riportata agli atti, richiamando il contesto emergenziale e contestando la sussistenza del necessario elemento soggettivo.

9.3 La difesa *Omissis 3* ha insistito per l'acquisizione della sentenza penale, per la nullità dell'atto di citazione in ragione della non corrispondenza con l'invito a dedurre; ha escluso altresì il dolo, ricordando che l'incolpato ha meramente eseguito ordini superiori e, quanto all'assenteismo, che era dedito costantemente alla propria attività lavorativa, anche oltre l'orario di lavoro.

9.4 La difesa *Omissis 1* ha reiterato preliminarmente l'eccezione di

nullità ex art. 87 c.g.c., la richiesta di sospensione del giudizio; nel merito, ha ribadito l'infondatezza della domanda, sottolineando l'insussistenza di vantaggi personali di sorta; ha chiesto a sua volta l'acquisizione della sentenza del GUP anche ai sensi dell'art. 94 c.g.c.; ha evidenziato, infine, la colorazione colposa della condotta, richiamando il quadro normativo esimente per la colpa grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. Prendendo le mosse dalle riferite eccezioni pregiudiziali di nullità dell'atto di citazione per mancata considerazione degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni di parte, il Collegio ne rileva l'infondatezza, atteso che nella specie non risulta invero violato il precetto ex art. 87 c.g.c.

Le lamentate difformità tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione non superano difatti i limiti della essenza tipica della fattispecie dannosa, giacché interessano il solo elemento quantitativo della medesima, essendo invece rimasto immutato il nucleo centrale della contestazione.

Nel ricordare come la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritenga invero *“fisiologica una non puntuale corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione”* (ex multis, Sez. Lazio nn. 227/2016 e 4/2017, Sez. Lombardia nn. 48 e 49/2018, Sez. II centrale n. 582/2022), è poi solo il caso di annotare che *“la mancata confutazione singola ed approfondita di ciascun argomento esposto in sede di risposta all'invito a dedurre non rappresenta di per sé motivo di nullità della domanda”* (Sez. Abruzzo n. 48/2022).

11. Pure da disattendere è l'invocata sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., posto che, affinché ne ricorrano gli estremi, è necessario che l'oggetto

della causa pregiudicata non possa essere deciso senza la preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante: condizione, questa, che, palesemente, nella specie non sussiste, ponendosi se del caso la mera esigenza di evitare in sede esecutiva qualsivoglia duplicazione risarcitoria, così da scongiurare un eventuale ingiusto arricchimento dell'Amministrazione (non a caso paventato dalla difesa *Omissis 1* nel tentativo di supportare l'asserito rischio di un contrasto tra giudicati).

12. Quanto al contestato intempestivo deposito della cennata sentenza del Gup, si pone a ben vedere, aldilà del vaglio di inammissibilità dello stesso, una questione di irrilevanza nella presente causa di una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425, c. 3, c.p.p., incentrata su ravvisati *“dubbi che impediscono la formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole previsione di condanna”*.

Premesso che, a differenza del rito penale, improntato al canone di valutazione probatoria dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*, in quello contabile trova invece applicazione il criterio civilistico del *più probabile che non*, è infatti chiaro come nel presente caso, connotato da identici elementi istruttori, si configuri pienamente il potere-dovere di autonoma valutazione dei medesimi da parte di questo Giudice.

13. Venendo al merito – e ritenuto che, appalesandosi la causa matura per la decisione, non sussista l'esigenza di iniziative istruttorie di sorta –, è d'uopo prendere le mosse dalla prima posta di danno, contestata nei confronti di *Omissis 1* e di *Omissis 2*.

13.1 Giova innanzitutto rammentare che, sul piano dell'elemento soggettivo, può venire in considerazione nella specie esclusivamente il dolo,

atteso che i due pagamenti in questione sono avvenuti in vigenza della limitazione di responsabilità prevista al comma 8 dell'art. 122, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (rispettivamente il 6 e il 27 aprile) e che l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige rientra(va) pacificamente (v. citazione pag. 49) tra i soggetti attuatori in tema di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica. Aggiungasi che l'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 ha chiarito che *“la prova del dolo richiede la dimostrazione dell'evento dannoso”*, offrendo all'interprete un univoco elemento ermeneutico *“in chiave penalistica”* (v. la relazione illustrativa al d.d.l. A.S. 1883).

13.2 La Corte è dunque chiamata a una verifica di ordine preliminare, ovvero se per la presente posta di asserito danno sia addebitabile ai sunnominati convenuti la rappresentazione e la volontà di cagionarlo *“come conseguenza della propria azione od omissione”* (43 c.p.).

Ebbene, rileva il Collegio come, nonostante la ponderosa documentazione attorea, non siano concretamente emerse a loro carico, con riguardo all'ordinativo in questione e ai relativi pagamenti, idonee evidenze atte a consentire di ravvisare in termini plausibili una qualche forma di vantaggio/lucro personale (anche solo atteso) e/o di commistione con l'interesse dell'operatore privato.

Ciò che invero emerge dallo stesso libello accusatorio è semmai una indubbia carenza di lucidità decisionale e di conduzione operativa da parte del direttore generale e del direttore amministrativo dell'ASDAA, vieppiù necessarie giustappunto a fronte dell'emergenziale situazione dell'epoca.

Al riguardo è d'uopo rievocare non solo il rispettivo nucleo motivazionale della menzionata sentenza tributaria (*“... ciò che invece l'ASDAA non*

avrebbe dovuto in alcun caso fare – e che invece faceva a causa, evidentemente, di un non adeguato supporto giuridico e amministrativo – era di richiedere all’INAIL la validazione straordinaria dei DPI ai sensi dell’art. 15, comma 3, D.L. n. 18/2020, trattandosi, nel caso di specie, di un’importazione di DPI necessaria a soddisfare, con carattere di urgenza, esigenze sanitarie delle unità di pronto soccorso e non già effettuata per finalità commerciali”) e della menzionata sentenza del TAR Lazio (“l’Azienda ricorrente, ... invece di perseverare nella pretesa avanzata nei confronti dell’Inail, con iniziative che hanno condotto fino al presente giudizio, avrebbe potuto, per una più proficua tutela dei propri interessi, scegliere di percorrere il percorso alternativo previsto dall’invocato art. 34 del decreto-legge n. 9/2020”) richiamate nello scritto introduttivo del giudizio, ma anche le testuali parole del requirente formulate a pag. 57 dello stesso: “Le deduzioni presentate e il contenuto dell’audizione del Omissis 1 non si ritengono idonee a superare le gravi criticità emerse e la chiara responsabilità ai fini della produzione del danno erariale contestato, atteso che il convenuto ben avrebbe potuto adottare ogni necessaria cautela prima dell’ordine, avrebbe dovuto mantenere clausole contrattuali a tutela dell’Asdaa, sarebbe dovuto intervenire per impedire il pagamento delle fatture a Oberalp, essendo ampiamente chiaro – prima dei mandati di pagamento – che il materiale ordinato era privo dei necessari requisiti di conformità.”

Appare infatti evidente che stigmatizzare la mancata adozione di “ogni principio di cautela e prudenza” (come si legge a pag. 56 della citazione) rimanda semmai a una condotta di tenore colposo, quindi (a prescindere dal

suo livello di gravità) comunque inidonea a integrare il qui necessario elemento soggettivo intenzionale.

Analogamente, ascrivere al *Omissis 2* “*un atteggiamento di totale passività*” (pag. 60 citazione) e una “*insolita speditezza*” nell’avviare l’iter del pagamento (pag. 62) tende a configurare un profilo di imprudenza/inadeguatezza/negligenza gestionale piuttosto che un comprovato doloso atteggiamento di favore degli interessi di Oberalp a scapito dell’Erario.

13.3 La ravvisata insussistenza del preliminare e necessario requisito psicologico introdotto dalla cennata normativa esime il Collegio dal vaglio dei restanti prospettati elementi costitutivi della posta di danno in parola.

In ordine agli effetti di una siffatta valenza assorbente sul regolamento delle spese, si rinvia al seguito della trattazione.

14. Così definita l’inaccoglibilità della prima domanda risarcitoria, si può ora passare a quella concernente la seconda posta di danno.

14.1 In proposito, occorre innanzitutto annotare che – a prescindere da quanto osservato nelle prefate sentenze tributaria e amministrativa – le valutazioni espresse dall’INAIL si fonda(va)no su un esame di tipo esclusivamente cartolare, analogamente ai cennati riscontri di Accredia, Celab e (in prima battuta) Centrocot, senza quindi alcun accertamento in concreto di ordine materiale.

Ciò che, antecedentemente alle spese di laboratorio per cui è causa, risulta invero essere stato effettuato solo con riguardo alle mascherine, segnatamente tramite le verifiche del marzo 2020 di cui si riferisce a pag. 25 dell’atto introduttivo, vale a dire i test report Dekra n. 1 e ARWT n. 1.

In disparte la circostanza che dagli atti di causa non consta che il *Omissis 3* abbia svolto alcun ruolo per quanto attiene al test commissionato a Centrocot, rileva allora evidenziare che detto ente è stato chiamato a esprimersi esclusivamente sulle tute protettive, di talché, in ordine alle medesime, non appaiono rinvenibili reiterazioni di sorta rispetto a precedenti esami di tipo materico.

Ne consegue che per il relativo erogato importo – complessivamente pari a € 7.311,46 – la prospettata “*spregiudicatezza*” (pag. 66 citazione) al cospetto di già intervenuti esiti negativi appare priva di fondamento, così inficiando *in parte qua* la pretesa del requirente.

14.2 Fondamento che, invece, si rinviene per i nuovi esami commissionati a Dekra nel maggio-giugno 2020, stante l’antecedente giudizio di inidoneità già espresso da tale ente.

Non sembra infatti revocabile in dubbio che *Omissis 1*, nell’attivarsi per la ripetizione dei test sulle mascherine, sia venuto ad accettare “*la concreta significativa possibilità*” (v. Sez. I centrale n. 214/2024) che si determinasse un evento dannoso per il pubblico erario, stante la qualificata probabilità che le commissionate verifiche concludessero (come in effetti avvenuto) per una valutazione sfavorevole.

Conseguentemente, per questa voce di danno – complessivamente pari a € 24.400,00 – risulta ravvisabile a carico del sunnominato il necessario requisito soggettivo, segnatamente nella forma del dolo eventuale.

La sussistenza dell’elemento doloso vale *a fortiori* per il *Omissis 3*, stante il calcolato intento manipolatorio che si ricava plasticamente dalla corposa documentazione attorea (basti al riguardo richiamare – v. pag. 36 citazione –

la conversazione telefonica nella quale il convenuto preannuncia che alla selezione delle mascherine non avrebbe partecipato la dott.ssa Vidoni, farmacista ASDAA definita “*pericolosa*” e che, in caso di esito negativo del test, nulla sarebbe stato detto: “*non voglio che risulti di non poterle usare*”), più che plausibilmente motivato dall’aspirazione a mettersi in buona luce agli occhi del direttore generale dell’ASDAA.

I convenuti vanno quindi condannati in solido al risarcimento del suindicato importo, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del secondo dei due pagamenti in parola (cfr. Sez. Lombardia, n. 1028/1996) e interessi.

15. Quanto, infine, alla pretesa risarcitoria nei confronti del *Omissis 3* per assenteismo e connesso danno all’immagine, le riferite deduzioni difensive non si appalesano idonee (secondo, giova ribadirlo, l’autonoma valutazione di questa Corte) a scalfire la stringente valenza della nota informativa dei Carabinieri del 24 novembre 2022 (paragrafo 2.4.5, da pag. 280 a pag. 294) e la correlativa fondatezza della pretesa medesima.

15.1 Va innanzitutto disattesa l’invocata considerazione dell’asserito credito orario nei confronti dell’ASDAA (dal quale deriverebbe un saldo favorevole a quest’ultima), in quanto, anche a voler prescindere dai profili di attendibile comprovabilità dello stesso, si tratterebbe in ogni caso di un meccanismo compensatorio non praticabile, posto che “*il rispetto dell’orario di servizio costituisce un elemento fondamentale del sinallagma insito nel rapporto di pubblico impiego*”, di talché “*il danno patrimoniale e di immagine subito dall’Amministrazione in caso di violazione dell’obbligo non viene meno, neppure se l’interessato abbia svolto ore in eccesso*” (Sez. Sardegna, n. 145/2024).

15.2 Inconferente è poi l'addotta mancanza di qualsivoglia alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, essendo invero al riguardo sufficiente anche il semplice allontanamento dalla sede di lavoro con omissione della timbratura, (*ex plurimis*, Sez. Umbria, sent. n. 66/2019: *“il comportamento di omessa timbratura del cartellino, impedendo di fatto il corretto rilevamento della presenza, costituisce ex se atteggiamento fraudolento”*).

È appena il caso di soggiungere che le rappresentate esigenze di spostamento tra diverse sedi di lavoro non possono giustificare in alcun modo l'elusione del suddetto sistema, nemmeno se lo si voglia declinare in termini di scarsa attenzione nelle operazioni di timbratura, trattandosi di un preciso obbligo del dipendente che non può essere attenuato dagli eventuali molteplici impegni dell'interessato e/o da un comunque non adeguatamente documentato malfunzionamento del sistema medesimo.

A nulla giova pertanto nella specie la vantata dedizione al lavoro del *Omissis* 3, se non a configurare una sorta di inammissibile licenza di autogestione del proprio status di medico del Servizio sanitario nazionale, facoltizzato da tale asserita dedizione a un atteggiamento di disinvolto spregio di regole e disposizioni, financo, come si è riferito in narrativa, di quelle dettate dalla normativa emergenziale.

15.3 Ciò posto, la coloritura psicologica dei comportamenti in esame appare indubitabile, come ben delineato in udienza dal procuratore regionale: *“quando un pubblico dipendente - nonostante le chiare e stringenti restrizioni covid - intrattiene rapporti ravvicinati con mondo femminile, il dolo è in re ipsa.”*

La condotta volontaria e consapevole di assenteismo viene infatti ancor più

evidenziata dalla intenzionale violazione dell'allora basilare precetto del distanziamento sociale, proprio da parte di un soggetto che avrebbe dovuto essere precipuamente impegnato, per i suoi compiti professionali, nel contenimento dell'epidemia.

Colpisce al riguardo la sfrontata determinazione del convenuto nel perseguire i suoi intenti, ad es. con riferimento all'organizzazione dell'inequivocabile incontro privato di cui alle pagg. 291 e 293 della cennata informativa dei Carabinieri, per il quale appare invero autolesionistico l'espedito difensivo volto a presentarlo come un "*controllo medico*" a domicilio di una "*paziente nota e amica*" (pag. 55 comparsa).

Così come appare controproducente la riportata dichiarazione dello stesso *Omissis 3* (pag. 59 comparsa), il quale afferma(va) di non avere tempo, nel periodo pandemico, di verificare le proprie mancate timbrature: tempo che, invece, riusciva evidentemente a trovare per "*l'assidua frequenza di appartamenti in cui esercita[va]no la loro attività alcune entraineuse bolzanine, concordando in anticipo con le donne il prezzo della prestazione*" (per usare l'efficace e inoppugnabile descrizione a pag. 280 della ripetuta informativa).

15.4 Venendo al profilo oggettivo, quanto osservato ai paragrafi 6.1 e 6.2 conduce chiaramente a delineare innanzitutto la ricorrenza di un danno patrimoniale conseguente alla retribuzione corrisposta in assenza di controprestazione.

Nel richiamare la pacifica giurisprudenza in argomento (v., *ex multis*, Sez. Puglia n. 867/2021), si conviene dunque con l'ammontare di € 722,59 indicato dalla Procura, pari alla retribuzione indebita a fronte di prestazioni

non rese in violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del 23 giugno 2020 (cfr. Sez. Lombardia, n. 1028/1996) e agli interessi legali.

Un tanto appurato, viene ora in rilievo, ai sensi dell'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, la conseguente sussistenza dei presupposti del danno all'immagine per assenteismo, invero palese alla luce delle considerazioni di cui al par. 6.3.

Circa la quantificazione di siffatto danno occorre avvalersi, come da consolidato orientamento, del potere di determinazione equitativa, all'uopo applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla Magistratura contabile.

Nel caso di specie, tenuto conto della ripetitività degli allontanamenti ingiustificati dal servizio, del ruolo ricoperto dal convenuto per la tutela della salute pubblica, della drammatica fase emergenziale in cui tali comportamenti hanno avuto luogo, delle ragioni certamente non commendevoli sottese alle assenze in questione, il Collegio reputa congruo l'importo richiesto dal requirente, ovvero € 30.000,00 (per i quali, trattandosi di determinazione equitativa, non si applica la rivalutazione monetaria) oltre agli interessi legali.

16. In definitiva:

i convenuti per la prima posta di danno – *Omissis 1* e *Omissis 2* – sono da assolvere per l'assorbente valenza del preliminare accertamento di insussistenza del dolo (v. par. 4): ciò che, quanto al regolamento delle spese nei riguardi del *Omissis 2* (che ha peraltro rilasciato dichiarazioni mendaci di fronte alla preposta Commissione consiliare d'inchiesta - v. pag. 62 citazione -, dando così adito a un censurabile profilo di opacità e ambiguità) implica

l'integrale compensazione delle stesse;

i convenuti per la seconda posta di danno – *Omissis 1* e *Omissis 3* – dovranno solidalmente risarcire all'ASDAA l'importo di € 24.400,00 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del secondo dei due pagamenti in parola e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali a decorrere dal deposito della presente decisione;

il convenuto per la terza posta di danno – *Omissis 3* – dovrà risarcire all'ASDAA l'importo di € 722,59 maggiorati della rivalutazione monetaria dalla data del 23 giugno 2020 nonché di € 30.000,00; sul complessivo ammontare saranno calcolati gli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande attoree, rilevata in via preliminare e assorbente l'insussistenza del dolo in relazione alla prima richiesta risarcitoria, **condanna** i convenuti *Omissis 1* e *Omissis 3* al pagamento in favore dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige delle seguenti somme:

Omissis 1 e *Omissis 3*, in solido tra loro, € 24.400,00 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del secondo dei due pagamenti in parola e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali a decorrere dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo;

Omissis 3: € 722,59 maggiorati della rivalutazione monetaria dalla data del

23 giugno 2020 nonché € 30.000,00; sul complessivo ammontare saranno calcolati gli interessi legali a decorrere dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Con riguardo al convenuto *Omissis 2* si dispone l'integrale compensazione degli oneri di lite.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 587,51 da addebitare a *Omissis 1* per il 40% e a *Omissis 3* per il 60%.

Si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, venga omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti convenute.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

L'estensore

Il presidente

Matteo Lariccia

Enrico Marinaro

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 29/12/2025

Il funzionario preposto

Claudio Comparato

(f.to digitalmente)

Ex art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e altri dati identificativi delle parti convenute riportati sulla sentenza.

Il funzionario preposto

Claudio Comparato

(f.to digitalmente)